
CAPITOLO XIII.

AVARIE E CONTRIBUZIONE.

97. Nozioni e specie delle avarie—98. Avarie comuni—99. Avarie particolari — 100. Abbordaggio — 101. Contribuzione — 102. Cose ammesse e cose soggette a contribuzione—103. Regolamento d'avarie.

97. Sono considerate come *avarie*¹⁾ tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per il carico unitamente o separatamente, e tutti i danni che accadono alla nave e al carico, dopo il caricamento e la partenza, fino al ritorno e alla discarica. Le spese ordinariamente necessarie per entrare nei seni, nei fiumi o nei canali e per uscirne, e le spese per diritti e tasse di navigazione non sono avarie ma semplici spese a carico della nave.

Le avarie sono di due specie : *grosse* o *comuni* così chiamate perchè sopportate in comune dalla nave e dal carico, e comprendono le spese straordinarie fatte e i

¹⁾ Art. 642-659 del cod. di commercio.

In materia di avarie costituiscono vere consuetudini del commercio marittimo le *regole di York e d'Anversa*, che noi riportiamo integralmente negli «**ALLIGATI**». Ved. V. ROSETTI. *Manuale del regolatore e liquidatore di avarie e sinistri marittimi* (Milano, Hoepli); A. BOUSQUET. *Commentaire pratique des Règles de York et d'Anvers* (Paris Lib. L. Larose & Forcel, 1906); F. BERRINGIERI. *Delle avarie e della contribuzione nelle avarie comuni* (Torino, Unione Tip. Ed. 1888).